

ACCORDO QUADRO

Per regolare i rapporti inerenti i lavori necessari alla risoluzione delle interferenze di interesse del CONSORZIO ACQUEDOTTO MEDIO TIRRENO (nel prosieguo, per brevità, "Interferenze") con i lavori di realizzazione del Lotto 6A- Tarquinia- Civitavecchia di km 14,65 (nel prosieguo per brevità, "Opera"), dell'autostrada A12 Livorno - Civitavecchia, tratto Cecina (Rosignano) - Grosseto - Civitavecchia.

TRA

S.A.T. LAVORI Società Consortile a responsabilità limitata (in appresso, per brevità, denominata "SAT LAVORI" o "Contraente Generale"), con sede in Roma, viale Franco Angeli n. 5, C.A.P. 00155, P. IVA e Codice Fiscale n. 11681351000, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. n. 1321686, per la quale interviene l'Ing. Giorgio Sbaraglia nella sua qualità di Direttore Generale

E

CONSORZIO ACQUEDOTTO MEDIO TIRRENO in Liquidazione, con sede in Civitavecchia, Via Annovazzi 15 (Torre Europa) per il quale interviene il Sig. Franco Grassi nato a Civitavecchia il 04/08/1942 nella sua qualità Presidente della Commissione di Liquidazione, di seguito per brevità indicato come "CONSORZIO".

PREMESSO

- a) che la Società Autostrada Tirrenica P.A. (nel seguito, per brevità, denominata anche "SAT" o "Concessionaria") è concessionaria di ANAS S.p.A. (nel seguito per brevità "ANAS" o "Concedente") per la progettazione, costruzione e gestione dell'Autostrada A12 Livorno - Civitavecchia, in virtù della Convenzione Unica sottoscritta in data 11 marzo 2009 tra ANAS e SAT, come modificata ed integrata dall'Atto di recepimento delle prescrizioni formulate dal CIPE sottoscritto dalle medesime parti in data 24



novembre 2010 (nel seguito, per brevità, denominata la "Convenzione");

- b) che il progetto definitivo del Lotto 6A- Tarquinia- Civitavecchia di km14,65 (di seguito l' "OPERA") è stato approvato dal CIPE con delibera n. 7/2011 del 5 maggio 2011 e da ANAS con provvedimento Prot. CDG_0134095-P del 4 ottobre 2011 (di seguito "Progetto Definitivo");
- c) che il progetto esecutivo dell'OPERA è stato approvato da ANAS con provvedimento Prot. CDG_0139115-P del 14 ottobre 2011 (di seguito "Progetto Esecutivo");
- d) che, ai sensi dell'art. 174, comma 3 e dell'art. 176 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (di seguito "il Codice), SAT ha stipulato in data 30 marzo 2012 con SAT LAVORI un contratto per "*l'affidamento a Contraente Generale della progettazione esecutiva e della realizzazione con qualsiasi mezzo dei lavori di completamento dell'Autostrada A12- Livorno- Civitavecchia, tratto Cecina - (Rosignano Marittimo) - Civitavecchia*", lotto 6A tratto Tarquinia- Civitavecchia";
- e) che nell'ambito del citato affidamento rientra anche la risoluzione delle interferenze con la realizzanda Opera, e pertanto il Contraente Generale provvede operando in nome e per conto di SAT a concordare con i proprietari e/o gestori o concessionari di servizi interferiti le modalità, i costi, i tempi e quant'altro concernente l'adeguamento e/o lo spostamento delle interferenze che ciascun Ente proprietario e/o gestore è chiamato ad eseguire;
- f) che nell'ambito del Contratto di Affidamento a Contraente Generale menzionato alla precedente premessa d), SAT svolge le funzioni di Alta Sorveglianza;
- g) che il tracciato della realizzanda Opera, interferisce con il sedime, gli impianti e le infrastrutture tecnologiche di proprietà e/o gestione del CONSORZIO e che, pertanto, è necessario procedere alla risoluzione di dette interferenze per l'esecuzione dell'OPERA;
- h) che le interferenze tra l'OPERA e il sedime, gli impianti e le infrastrutture tecnologiche di proprietà e gestione del CONSORZIO sono attualmente censite negli elaborati progettuali da ESC 100 a ESC 114; trattasi ad oggi delle interferenze n. 1-2 (codici ACQ 70 e ACQ 80) , n. 3 e 6 (codice ACQ 96 + nuova interferenza rilevata e non codificata da P.E), n. 5-7 (codici ACQ 100, ACQ 95), n. 8 (codice ACQ 110); l'elenco e le soluzioni da adottarsi per la risoluzione delle interferenze costituiscono l'allegato 1 al presente



accordo quadro in conformità a quanto deliberato della Commissione di Liquidazione del Acquedotto del Medio Tirreno con delibera n. 14 Del 30.07.2013.

- i) che, secondo quanto previsto dal Progetto di realizzazione dell'Opera, gli impianti e le infrastrutture di proprietà e gestione del Consorzio ricadono su aree di proprietà oltre che del Consorzio anche di altri enti e/o soggetti privati;
- j) che in data 08.11.2012 presso la sede operativa del Contraente Generale si è tenuto un incontro tra i tecnici del CONSORZIO ed i tecnici del Contraente Generale al fine di valutare le possibili soluzioni progettuali da adottare per la risoluzione delle interferenze di cui alla precedente lettera h);
- k) che nella predetta riunione e nei precedenti incontri svolti tra i medesimi tecnici è stata individuata una soluzione tecnica condivisa tra il Contraente Generale ed il CONSORZIO ed è stato concordato di procedere, tramite i progettisti del Contraente Generale ed a cura e spese del medesimo, alla redazione dei relativi elaborati progettuali;
- l) che il Contraente Generale eseguirà a propria cura e spese tutte le attività e i lavori occorrenti per la risoluzione delle medesime, anche, per il tramite di terzi affidatari del medesimo Contraente Generale; sono espressamente incluse anche tutte le eventuali attività necessarie per esproprio e/o occupazione compresa la determinazione e il versamento delle corrispondenti indennità .
- m) che tra CONSORZIO e Contraente Generale non esiste altro precedente e specifico atto convenzionale o accordo cui ricollegare la disciplina delle interferenze e/o interrelazioni tra l'OPERA e le dotazioni tutte del CONSORZIO risultando preesistenti le infrastrutture del CONSORZIO a quelle della realizzanda OPERA, essendo il CONSORZIO il soggetto interferito
- n) che al fine di regolamentare i reciproci rapporti in ordine alla risoluzione delle interferenze tra il sedime, gli impianti e le infrastrutture tecnologiche di proprietà e/o gestione del CONSORZIO e l'OPERA, le Parti come in epigrafe rappresentate, ciascuna per quanto di propria competenza, hanno convenuto di sottoscrivere il presente Accordo;

TUTTO CIÒ PREMESSO



si conviene e stipula quanto segue

ARTICOLO 1

VALORE DI PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti che, seppur richiamati nel presente atto, non vengono ad esso materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale dello stesso ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

ARTICOLO 2

OGGETTO

1. Il presente Accordo è diretto a regolamentare i diritti e gli obblighi delle Parti in relazione all'espletamento delle attività finalizzate alla risoluzione e gestione delle interferenze tra il sedime, gli impianti e le infrastrutture di proprietà e gestione del CONSORZIO e il tracciato interessato dalla realizzazione dell'OPERA.
2. In particolare, si precisa che il presente Accordo è finalizzato alla regolamentazione di tutte le interferenze che l'OPERA viene a determinare con il sedime gli impianti e le infrastrutture di proprietà e/o gestione del CONSORZIO secondo gli schemi e l'elenco di cui al punto h) delle premesse, nonché di tutte le eventuali ulteriori interferenze non ancora individuate e che dovessero successivamente emergere nel corso delle attività di realizzazione dell'OPERA di cui le infrastrutture sono di proprietà e/o gestione del Consorzio
3. Le Parti si impegnano a dare attuazione al presente Accordo secondo la più completa buona fede e correttezza, cooperando e collaborando nell'esecuzione di esso, nonché assumendo comportamenti ed adottando criteri interpretativi delle volontà manifestate coerenti con l'obiettivo di procedere alla risoluzione delle interferenze oggetto del presente Accordo con modalità ed in tempi compatibili con il Programma temporale di realizzazione dell'OPERA.
4. I soggetti inadempienti o responsabili di danneggiamenti alle infrastrutture esistenti o interruzioni di pubblico servizio o di ritardi, saranno direttamente chiamati a rispondere



dei danni arrecati nonché delle eventuali ulteriori responsabilità di carattere civile e penale ai sensi di legge.


ARTICOLO 3

MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

1. Per la risoluzione delle interferenze di cui alla lettera h) delle premesse, nonché di tutte le ulteriori interferenze che interessano il CONSORZIO occorrenti per la realizzazione dell'OPERA, ivi incluse quelle attualmente non censite che dovessero emergere nel corso della esecuzione dei lavori, si procederà, sulla base di progetti redatti dal Contraente Generale a sua cura e spese ed approvati dal CONSORZIO, alla esecuzione delle relative lavorazioni con le modalità di seguito indicate, nel rispetto delle tempistiche previste dal Programma di realizzazione dell'OPERA.
2. Le attività e i lavori di risoluzione delle interferenze di cui al precedente comma 1 verranno realizzati dal Contraente Generale anche per il tramite di terzi affidatari del medesimo.
3. Il CONSORZIO si impegna a porre in essere ogni attività di propria competenza occorrente per la realizzazione dei lavori nel rispetto dei tempi programmati e concordati; in particolare, il CONSORZIO si impegna a rilasciare tempestivamente tutti gli atti e provvedimenti di qualsiasi natura occorrenti per la risoluzione delle interferenze, ivi inclusi gli atti autorizzatori.
4. L'inizio dei lavori e le conseguenti interruzioni e/o deviazioni del servizio saranno preventivamente comunicati dal Contraente Generale al CONSORZIO ai fini della tempestiva adozione da parte del medesimo dei provvedimenti e delle attività di propria competenza e comunque secondo il programma delle specifiche attività come indicate e descritte alla lettera h) delle premesse.

ARTICOLO 4

ONERI ECONOMICI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OCCORRENTI



PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA


1. Tutti gli oneri occorrenti per la risoluzione delle interferenze di cui al precedente art. 3 faranno carico integralmente al Contraente Generale e verranno al medesimo rimborsati da parte del Concessionario SAT S.p.A., in conformità a quanto previsto nel Contratto di affidamento a Contraente Generale. Il CONSORZIO prende atto di quanto sopra ed accetta espressamente che gli oneri di cui sopra dovranno essere rimborsati dal Concessionario esclusivamente ed integralmente al Contraente Generale, dichiarando pertanto di non avere nulla a pretendere in ordine al riconoscimento in proprio favore di eventuali oneri e/o rimborsi, comunque denominati, derivanti o comunque connessi con le attività di risoluzione delle interferenze connesse con la realizzazione dell'OPERA con esclusione di quanto previsto nella seconda parte della precedente lettera l) delle premesse.
2. Gli oneri economici di cui al precedente comma 1 verranno stimati dal Contraente Generale mediante appositi computi metrici nell'ambito dei progetti di risoluzione di cui al precedente articolo 3, comma 1.

ARTICOLO 5

SORVEGLIANZA E VERIFICA

1. Durante l'esecuzione dei lavori di risoluzione delle interferenze oggetto del presente Atto è facoltà del CONSORZIO, tramite i tecnici dal medesimo incaricati, controllare che i lavori medesimi siano realizzati secondo le previsioni progettuali e le relative modalità esecutive. A tal fine, il CONSORZIO, previa apposita comunicazione da inviarsi con congruo preavviso alla Direzione Lavori del giorno e dell'ora del sopralluogo nonché del nominativo dei tecnici incaricati, potrà avere accesso al luogo di esecuzione dei lavori, ferma restando la necessità che l'accesso alle aree di cantiere venga comunque autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
2. Nel caso in cui l'accesso si renda necessario per situazioni di motivata e dimostrata emergenza, potrà prescindersi dalla preventiva comunicazione.

ARTICOLO 6



VERIFICA E PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI

1. Della ultimazione dei lavori occorrenti per la risoluzione delle interferenze di cui al precedente art. 3 verrà dato atto con apposito Verbale che verrà redatto dalla Direzione Lavori e dalla stessa trasmesso al CONSORZIO mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in cui dovrà essere indicata la data prevista per la verifica tecnica di cui al successivo comma 2. Detta raccomandata dovrà essere anticipata a mezzo Fax e Posta Elettronica ai recapiti del CONSORZIO.
2. Gli impianti oggetto dei lavori potranno entrare in funzione solo dopo la positiva verifica tecnica, che sarà effettuata entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, congiuntamente dai tecnici del Contraente Generale e del CONSORZIO ed alla presenza della Direzione Lavori; di tale verifica tecnica verrà redatto apposito Verbale sottoscritto dal Contraente Generale, dal Direttore dei Lavori e dal CONSORZIO.
3. Entro 10 giorni dalla effettuazione della verifica tecnica di cui al precedente comma, sempreché la stessa abbia avuto esito positivo, il Contraente Generale procederà alla consegna dei lavori ultimati al CONSORZIO per le parti competenza di quest'ultimo, che da tale momento assumerà tutti gli oneri relativi alla sorveglianza ed alla manutenzione delle opere realizzate e degli impianti; di tale consegna verrà redatto apposito Verbale sottoscritto da entrambe le Parti.
4. Nel caso in cui all'esito della verifica tecnica vengano riscontrate eventuali difformità rispetto a quanto progettato, il Contraente Generale provvederà all'eliminazione delle stesse; in tal caso si provvederà con le medesime modalità di cui al precedente comma alla ulteriore verifica della regolare ed effettiva esecuzione degli interventi.
5. Qualora il CONSORZIO, senza giustificato motivo, non si presenti alle operazioni di verifica e/o rifiuti la consegna degli stessi e/o non proceda alla firma dei relativi verbali, i lavori si intenderanno in ogni caso consegnati decorsi 10 giorni, rispettivamente, dalla data prevista per la verifica tecnica nella comunicazione di cui al precedente comma 1 o dalla data prevista per la consegna dei lavori.

ARTICOLO 7

PROPRIETÀ DELLE OPERE E MANUTENZIONE



1. Le opere, i manufatti, gli impianti e/o le infrastrutture realizzate dal Contraente Generale per la risoluzione delle interferenze oggetto del presente Atto rimarranno di proprietà del CONSORZIO per le parti competenza di quest'ultimo.
2. Il CONSORZIO a decorrere dalla data del verbale di cui al precedente art. 6, comma 3, provvederà a propria cura, spese e responsabilità alla completa ed accurata manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i propri impianti e dotazioni.
3. Prima di procedere a qualsiasi intervento manutentivo dei predetti impianti ricadenti sul sedime delle aree interessate dalla realizzazione dell'Opera, anteriormente alla data del verbale di cui al precedente art. 6, comma 3, il CONSORZIO dovrà chiedere, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, al Contraente l'autorizzazione per operare nelle aree predette. Nel caso in cui ricorrano situazioni di motivata e dimostrata emergenza, si potrà prescindere dal rispetto del predetto termine di preavviso, ferma restando la necessità che l'accesso alle aree interessate dalla realizzazione dell'Opera venga preventivamente comunicato al Contraente Generale.
4. Qualora il CONSORZIO non provveda con la dovuta sollecitudine e diligenza alla manutenzione dei propri impianti e dotazioni saranno attivate le procedure d'urgenza previste dalla legge per ottenere dalle Autorità competenti l'esecuzione di tutte le misure atte a garantire la salvaguardia dell'OPERA e la sicurezza dell'esercizio stradale, fatto salvo il diritto al risarcimento per tutti gli eventuali danni. Analoghi poteri spettano al CONSORZIO nell'ipotesi in cui il Contraente Generale non provveda alla adeguata manutenzione del sedime e delle opere, ove da ciò possa derivare pregiudizio alla integrità e sicurezza degli impianti e dotazioni di proprietà del CONSORZIO.
5. Il CONSORZIO si obbliga, pertanto, a tenere indenni il Contraente Generale e i suoi aventi causa da qualunque danno che potesse derivare alle persone o cose in conseguenza di incidenti dipendenti sia dalla manutenzione degli impianti di sua proprietà sia dall'esercizio degli stessi.
6. Parimenti il Contraente Generale si obbliga a tenere indenne il CONSORZIO da qualunque danno che possa derivare agli impianti o dotazioni di proprietà di quest'ultimo, alle persone o alle cose, in conseguenza di incidenti dipendenti dalla manutenzione e/o dall'esercizio delle infrastrutture stradali.



ARTICOLO 8

DURATA DELL'ACCORDO

1. Fermo restando quanto precisato al successivo comma 2, la durata del presente Accordo è fissata dalla data di sottoscrizione del medesimo fino alla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'Opera.
2. Resta inteso che a opera ultimata, per ciascuna interferenza oggetto del presente accordo, le pattuizioni e gli obblighi assunti specificatamente dal Contraente Generale nei confronti del Consorzio così come le pattuizioni e gli obblighi assunti da quest'ultimo nei confronti del Contraente Generale cesseranno al momento in cui il Contraente Generale provvederà a consegnare quanto dal medesimo realizzato ai soggetti e/o agli enti competenti.

ARTICOLO 9

GESTIONE DELLE INTERFERENZE

DURANTE LE FASE DI ESERCIZIO DELL'OPERA

1. Per il periodo successivo alla data di cui al precedente articolo 8, comma 2, la regolamentazione dei rapporti tra il CONSORZIO ed i soggetti e/o gli Enti Territoriali proprietari e/o gestori delle strade sulle quali insistono gli impianti e le infrastrutture di proprietà e gestione del CONSORZIO avverrà sulla base di apposite Convenzioni stipulate tra i predetti soggetti.
2. Resta inteso che SAT Lavori rimarrà del tutto estranea ai rapporti tra il Consorzio ed i soggetti indicati al presente articolo.

ARTICOLO 10

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, le Parti si danno reciproco atto di aver ricevuto adeguata e completa informativa riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali prestando, per quanto di competenza, il consenso al trattamento medesimo.-



ARTICOLO 11

SPESE E ONERI FISCALI

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che vi abbia interesse, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 dovrà comunque essere oggetto di pubblicazione mediante affissione agli albi pretori dei Comuni di Tarquinia e Civitavecchia.

ARTICOLO 12

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dipendente o comunque connessa al presente Accordo le parti riconoscono la competenza del Foro di CIVITAVECCHIA.

Il CONSORZIO elegge il proprio domicilio in Civitavecchia, via Annovazzi 15 (Torre Europa);

Il Contraente Generale elegge il proprio domicilio in Viale Franco Angeli 5, 00155 Roma;

ARTICOLO 13

ELENCO ALLEGATI


- 1) Elenco Interferenze
- 2) Schede ed elaborati grafici delle interferenze

Letto, confermato e sottoscritto, in CIVITAVECCHIA, addì ... 13/03/2013

SAT LAVORI s.c.r.l.



CONSORZIO ACQUEDOTTO MEDIO TIRRENO



INTERFERENZE ACQUEDOTTO MEDIO TIRRENO

n. interf.	n. prog.	Km	Codice ACQ	Strada Interferita	Stato
8	11	14+440	110	Autostrada Roma- Civitavecchia	Allargamento SS 1 Aurelia/Autostrada
7	10	13+900	100	Comunale	Strada esistente/Riposizionata
6	9 ter	11+960	096	Autostrada Tarquinia- Civitavecchia	Allargamento SS 1 Aurelia/Autostrada
5	9 bis	11+700	095	IN26	Nuova Strada
4	9	11+260	090	Da rilievo e successive modifiche progettuali risulta non interferente	Strada esistente/Riposizionata
3	nuova	10+700		Autostrada Tarquinia- Civitavecchia	Allargamento SS 1 Aurelia/Autostrada
2	8	9+860	080	IN22/SP97	Strada esistente
1	7	9+770	070	IN11	Nuova Strada



